



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Fallimentare
II Civile

R.G. n. 16/2021

Il Giudice designato
Ha pronunciato il seguente

DECRETO DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE
EX ART. 14 QUATERDECIES L. 3/2012

Nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso da
residente in Milano, ed elettivamente domiciliato in via
Milano, presso come da procura allegata in atti,
coadiuvato dall'OCC il sig. ha richiesto la concessione del
beneficio della "esdebitazione del debitore incapiente" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14
quaterdecies L. 3/2012, introdotto con D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020.

Premesso che:

- In data 02.02.2021 l'avv. accettava l'incarico di OCC per la procedura in esame;
- Con ricorso depositato in data 09.06.2021 il sig. chiedeva di essere ammesso alla procedura di esdebitazione ex art. 14 quaterdecies L. 3/2012;
- Il debitore non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti previste dall'art. 1 del RD n. 267/42 e non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27.01.2012 n. 3;
- Il debitore non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti previste dall'art. 1 del RD n. 267/42 e non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27.01.2012 n. 3;
- Sono stati allegati alla domanda l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'indicazione degli stipendi e di tutte le altre entrate; unitamente alla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, avente ad oggetto l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori, nonché la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- L'indebitamento del Sig. non è conseguenza di un suo comportamento colposo e/o doloso in danno ai creditori, infatti l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte nasceva da un'improvvisa modificazione, a lui non imputabile, della sua capacità patrimoniale;
- Lo stesso, essendo laureato in ingegneria elettronica, aveva lavorato in diverse multinazionali dove era arrivato ad essere inquadrato con qualifica dirigenziale; nel 2004, a seguito della crisi economica che ha investito la società datrice di lavoro, perdeva il posto di lavoro;
- Negli anni successivi nonostante gli sforzi nella ricerca di una nuova posizione professionale non riusciva a rientrare nel mercato del lavoro, decidendo dunque di investire in due start up legate al digital marketing e allo sviluppo software; la prima

anche se con grande difficoltà continua ad operare, la seconda invece è stata liquidata e cancellata; per tali investimenti il ricorrente si era servito dei suoi risparmi per un importo pari a quasi € 150.000, non contraendo dunque debiti con banche o altri istituti di credito, ciò a riprova dell'assenza di colpa nella situazione attuale di incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte;

- Si deve altresì evidenziare che il ricorrente versa in seri problemi di salute, soffrendo di embolia polmonare da trombosi venosa profonda, tanto da essere inserito nel PAI (Piano Assistenza Individuale) della Regione Lombardia quale paziente cronico;
- La difficile situazione economica e di salute portava nel 2018 il debitore a non riuscire più a corrispondere il canone di locazione che per 17 anni aveva regolarmente versato alla locataria di casa. Nonostante avesse avuto accesso ai fondi regionali per gli inquilini morosi incolpevoli, effettivamente non se ne era potuto servire dal momento che la proprietaria dell'immobile non aveva acconsentito a rimodulare l'affitto e successivamente alla procedura di sfratto aveva rifiutato qualsiasi proposta di risoluzione bonaria (compresa la rateizzazione dell'importo dovuto);
- L'indebitamento complessivo è pari ad € 45.281,06, dei quali € 35.017,22 per le morosità dovute al contratto di locazione risolto, per le quali è stato emesso decreto ingiuntivo ed è stato pignorato il conto corrente del ricorrente; i restanti € 10.263 sono relativi a sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Milano dopo aver attivato telecamere del traffico sul viadotto del tratto stradale quotidianamente percorso dal Sig. che ha pagato alcune delle multe ricevute e impugnato (con parziale accoglimento) altre;
- Qui di seguito il dettaglio della situazione debitoria:

Tipologia debito	Creditore	Debito residuo
Privilegio	Comune di Milano - verbali e sanzioni amministrative (capitale)	€ 6.328,66
Chirografo	Comune di Milano - verbali e sanzioni amministrative (maggiorazioni e spese di notifica)	€ 2.293,92
Chirografo	Spese legali (definizione sentenza che ha visto il parziale accoglimento del ricorso presentato dal signor)	€ 1.682,84
Chirografo	Pignoramento presso terzi della signora	€ 35.017,22
Totale		€ 45.321,94

- Dalla dichiarazione dei redditi si evince che il debitore non ha prodotto reddito negli anni 2017-2018 e un reddito di € 4.374 nel 2019; per il proprio sostentamento lo stesso viene aiutato da amici e dal fratello che corrisponde per lui il canone di locazione della sua attuale abitazione;
- Non vi è alcuna utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, da offrire ai creditori;
- L'indebitamento deriva esclusivamente dalla crisi economica che, colpendo le multinazionali di elettronica per cui lavorava, ha fatto sì che lo stesso venisse licenziato per cause oggettive; pertanto quest'ultimo non ha volontariamente assunto alcun debito in maniera sproporzionata rispetto alle sue capacità, il debitore incapiente è dunque da considerare meritevole, in assenza di dolo o colpa grave nella sua condotta;

- Verificata quindi la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione nonché l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, attestate dall'OCC;

P.Q.M.

DICHIARA

Definitivamente inesigibili nei confronti del debitore
i debiti maturati indicati in ricorso;

ORDINA

Al debitore a pena di revoca del beneficio, per le quattro annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 22 luglio del 2022 e poi per il 2023,24 e 25 entro la stessa data, le dichiarazioni scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto di esdebitazione o dall'ultima dichiarazione,(sia positiva che negativa) e di depositarla a mani dell'OCC, il quale dovrà ogni anno accompagnare la relazione con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 14 quaterdecies, co. 1, 2 e 9, l. 3/2012;

All'OCC di comunicare il presente decreto ai creditori ai sensi dell'art. 14 quaterdecies, co. 8 L. 3/2012.

Si pubblicizzi sul sito del Tribunale

Così deciso in Milano, in data 15/07/2021

Il giudice delegato
Alida Paluchowski

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

